

NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. non può accettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 in riferimento ai compensi erogati per l'art. 23, nella parte in cui subordina l'attribuzione esclusivamente se la struttura in cui il dipendente presta servizio ha raggiunto un risultato non inferiore allo 0,70.

Infatti l'art.23, come da sempre sostiene la CGIL, deve servire a spostare risorse dalla parte variabile alla parte fissa della retribuzione – una cosa che la dirigenza dell'Istituto sa molto bene visto che ha già provveduto in tal senso per le proprie retribuzioni senza che il MEF facesse alcun rilievo.

Questo aspetto, in vista della performance individuale e dell'applicazione della Legge 150 proposta esclusivamente dall'INPDAP – ed a cui lo stesso MEF si è sottratto con apposita leggina – scava un solco profondo tra la dirigenza ed i lavoratori di questo Istituto, perché si inserisce nel quadro governativo di attacco alla retribuzione delle parti più deboli che stanno pagando la crisi del sistema Paese. Ci sono due pesi e due misure. Come se non bastassero i quattro anni di blocco della retribuzione.

Tra l'altro le variabili circa il mancato raggiungimento degli obiettivi, proprio perché richiamati dal comma sulla struttura, investono il ruolo stesso della dirigenza. Perché allora penalizzare i dipendenti che hanno la sfortuna di trovarsi in una Sede con un dirigente incapace?

Inoltre giuridicamente l'art. 23, per avere effetti anche nella parte A della quota pensionistica, DEVE essere esclusivamente una indennità fissa e continuativa e non può assolutamente essere gravata da una alea che snatura la natura contrattuale dell'indennità stessa.